

COMUNE DI CHIEUTI  
PROVINCIA DI FOGGIA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ..... del mese di  
.....

TRA

Il Comune di Chieuti, con sede in Largo IV Novembre 6, C.F. e P.IVA 00408000719, qui rappresentato dal Sig. Diego Iacono, nato a Palermo il **XXXX** che interviene nella presente convenzione in qualità di Sindaco pro-tempore domiciliato per la sua carica presso la sede municipale

E

La ASP Castriota e Corroccoli , con sede in Via Papa Giovanni XXIII , C.F. e P.IVA , qui rappresentato dal Sig. ... , nato a ....il ..... che interviene nella presente convenzione in qualità di Presidente/Direttore Generale pro-tempore domiciliato per la sua carica presso la sede della ASP

PREMESSO - che l'art. 14 del C.C.N.L. Regioni-autonomie locali del 22.01.2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri Enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante accordo convenzionale, previo assenso dell'Ente di appartenenza; - che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti dell'accordo tra gli Enti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO 1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo a tempo parziale di personale del Servizio Finanziario del Comune di Chieuti da parte della ASP Castriota e Corroccoli al fine di integrare il proprio ufficio di Ragioneria, attualmente in carenza di organico, onde far fronte agli impegni istituzionali dello stesso. 2. Al personale utilizzato, in base alla presente convenzione, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L., di comparto e le disposizioni delle leggi di settore.

ART. 2 - ENTE CAPO-CONVENZIONE Il Comune di Chieuti è individuato quale Ente capo - convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL RAGIONIERE Il potere di nomina e revoca del Ragioniere viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione di Chieuti, previo accordo con il Presidente/Direttore Generale della ASP Castriota e Corroccoli. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Ragioniere verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Presidente/Direttore Generale della ASP Castriota e Corroccoli. È fatta salva la possibilità

di ogni singolo Ente di conferire al Ragioniere altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

**ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE, TEMPO DI LAVORO IN ASSEGNAZIONE E TERMINI DELL'ACCORDO** 1. Il Comune di Chieti individua il personale disponibile ad operare in parziale distacco presso la ASP Castriota e Corroccoli nella persona di Luciano Fiadino — Responsabile del Servizio Economico - Finanziario il quale ha espresso formalmente il proprio consenso. 2. Il tempo di lavoro in assegnazione dipendente presso la ASP Castriota e Corroccoli quantificato in 3 (tre) ore settimanali sarà articolato nel seguente modo: dalle ore 11,00 alle ore 14,00, del martedì.

**ART. 5 – GESTIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO** 1. Il rapporto di lavoro del personale in parziale distacco è gestito dal Comune di Chieti, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte della ASP Castriota e Corroccoli. 2. Relativamente all'attività svolta presso la ASP Castriota e Corroccoli la responsabilità resta esclusivamente in capo alla stessa ASP. 3. L'autorizzazione al dipendente ad usufruire delle ferie e degli altri congedi spettanti è rilasciata dal Comune di Chieti.

**ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAGIONIERE COMUNALE** Spetta al Ragioniere Comunale, oltre al trattamento economico base (Retribuzione ordinaria incremento posizione economica-indennità di comparto) in godimento presso il Comune di Chieti una retribuzione di posizione definita da ogni singolo Ente nonché una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione, che verranno quantificate singolarmente dai due Enti interessati con propri atti, ai sensi della 14 del contratto collettivo di lavoro del 22.1.2004. Il trattamento economico del Ragioniere Comunale, comprese le indennità verranno eventualmente adeguate alle decorrenze ed ai valori fissati ai nuovi Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

**ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE** Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di ragioneria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire all'altro Ente tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

**ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI** I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. La spesa relativa al trattamento economico del Ragioniere Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Ente, come definite al precedente articolo, e precisamente 91,67% a carico del Comune di Chieti e 8,33 % a carico della ASP Castriota e Corroccoli. Parimenti è a carico di ciascun Ente, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto da nuovi Contratti Collettivo di Lavoro. Resta a carico di ogni Ente l'onere per la retribuzione di posizione e di risultato. Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Ragioniere comunale, mentre l'altro Ente convenzionato provvede a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-

convenzione. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Ragioniere Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza ..... 2017 fino al ..... 2018. La convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause: a) per scadenza naturale della convenzione, b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni convenzionate, c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima, d) per dimissioni da parte del Ragioniere comunale, e) per assunzione da parte della ASP del Ragioniere nel posto di ruolo. La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli Enti locali 2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di CHIEUTI

per la ASP Castriota e Corroccoli